

Comune di Cleto

Provincia di Cosenza

Deliberazione del Consiglio comunale

| | |
|--------------------------|--|
| N. 23 Data 29.12.2020 | Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2020 |
|--------------------------|--|

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 12.55, nella sala provvisoria delle adunanze consiliari, sita in C. da Pianta ex Asilo Nido, del Comune suddetto:

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano essere presenti i seguenti Consiglieri:

| N | Componenti | | Presenti | Assenti |
|--------|----------------------------|-------------|----------|---------|
| 1 | <i>Giuseppe Longo</i> | Sindaco | X | |
| 2 | <i>Giuseppe Filice</i> | Consigliere | X | |
| 3 | <i>Giannuzzi Francesco</i> | Consigliere | | X |
| 4 | <i>Fedele Montuoro</i> | Consigliere | | X |
| 5 | <i>Candido Giuseppe</i> | Consigliere | X | |
| 6 | <i>Chiarello Nicola</i> | Consigliere | X | |
| 7 | <i>Michele Pontieri</i> | Consigliere | X | |
| 8 | <i>Marcello Milito</i> | Consigliere | X | |
| 9 | <i>Armando Bossio</i> | Consigliere | X | |
| 10 | <i>Veronica Santoro</i> | Consigliere | X | |
| 11 | <i>Eugenio Vairo</i> | Consigliere | X | |
| Totale | | | 9 | 2 |

In assenza del Presidente Giannuzzi Francesco, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Consiglio Comunale e in rispetto di quanto sancito dall'art.39 del D.lgs. n. 267/2000, Assume la Vicepresidenza il Vicesindaco Avv. Giuseppe Filice;

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Gianpaolo Santopaolo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del

patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 22.09.2017 Ad oggetto: *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e sm.i.- Ricognizione partecipazioni possedute- Determinazioni”*;

È stato attuato in ogni sua parte e non risulta la necessità di alcun adeguamento periodico.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti;

Dato atto che la ricognizione predisposta dagli uffici, e l’approvazione dell’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate ad alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l’atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Sentito l’intervento del Vicesindaco, Avv. Giuseppe Filice, che espone le funzioni svolte dalle società di cui agli allegati alla presente deliberazione e le ragioni della partecipazione pubblica;

Tenuto conto del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Il Vicepresidente constatato che per l'approvazione in oggetto non ci sono ulteriori interventi, invita il Consiglio Comunale ad esprimere votazione.

presenti n. 9 votanti n. 9, astenuti n. 0, voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0

Con il seguente risultato della votazione, accertato da voti e proclamazioni dal sig. presidente,

DELIBERA

- Di approvare gli allegati alla presente deliberazione, di seguito rappresentati:
 - o Scheda di Rilevazione – censimento delle partecipazioni;
 - o Scheda di rilevazione dei Rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di governo
 - o Scheda di rilevazione – revisione periodica delle partecipazioni;

Dando al contempo atto che detto l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

- di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;
- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che la deliberazione della giunta comunale citata e la presente deliberazione consiliare vengano pubblicate nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente,

Con separata votazione unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

N. 23
Data 29.12.2020

Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016
n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2020

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sig. Francesco Giannuzzi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Gianpaolo Santopaolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO:

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed è comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Cleto, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Gianpaolo Santopaolo

PARERE:

Ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, si appone parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Cleto, li _____

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

Dott.ssa Fior

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA':

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Cleto, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Gianpaolo Santopaolo